

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 18 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente – titolare di un mutuo trentennale acceso il 18/12/2000 a tasso variabile – aveva inviato alla Banca, tra maggio 2007 ed aprile 2008, varie richieste di chiarimento sul livello di tasso applicato e sul piano di ammortamento, a fronte delle quali non risultano agli atti risposte tempestive e trasparenti da parte dell'intermediario.

In data 8 luglio 2008 il ricorrente, mediante un modulo prestampato fornito dalla Banca, chiede a quest'ultima una modifica delle condizioni applicate al finanziamento, che prevedevano la riduzione dello spread da 1,60% a 1,20%.

In data 22.3.2009 il ricorrente contesta alla Banca l'errore di indicazione dell'importo (originariamente pari a 150 milioni di lire e non a 150.000 euro, come erroneamente indicato dalla Banca) e chiede ancora una volta chiarimenti sul tasso applicato e sul piano di ammortamento.

La banca risponde il 6.4.2009 solo in merito all'errore Lire/euro, che viene riconosciuto, e rinvia la certificazione delle rate di mutuo pagate in corso d'anno; a tale data non viene fornito al cliente un piano di ammortamento aggiornato.

Il ricorrente il 25.5.2009 chiede ancora una volta chiarimenti in merito all'importo del debito residuo, ritenendolo elevato in considerazione dell'arco temporale già trascorso dalla data di stipula del mutuo.

La banca il 3.6.2009 risponde di aver effettuato il ricalcolo del mutuo a seguito della modifica dello spread, dichiarandone una riduzione pari a 0,30%. Si evidenzia che a tale data la Banca non fornisce al cliente il piano di ammortamento. Inoltre, la riduzione dello spread desumibile dal citato modulo di modifica delle condizioni contrattuali è pari a 0,40%



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(dato dalla differenza tra 1,60% e 1,20%) e non allo 0,30% indicato dalla Banca nella risposta indirizzata al cliente.

Il 7.8.2009 la Lega dei consumatori scrive alla Banca, per conto del cliente, sollecitando l'invio di una copia del piano di ammortamento, elaborato a seguito della modifica delle condizioni economiche del mutuo.

La Banca fornisce un primo riscontro in data 26.8.2009 e il 24.9.2009 invia un piano di ammortamento ricalcolato sulla base delle nuove condizioni di tasso.

Si evidenzia che, anche in sede di controdeduzioni, la Banca non fornisce un piano di ammortamento comprensivo delle quote interessi e capitale relativo né all'intera durata del contratto, né alla fase successiva alla rinegoziazione del tasso; pertanto, a fronte della richiesta del cliente di chiarimento in ordine alla riduzione consistente della quota capitale registrata a partire dalla data di rinegoziazione dello spread (agosto 2008), la Banca si limita a sottolineare che "il piano di ammortamento è stato ricalcolato come specificato e sottoscritto dal cliente nel modulo di richiesta di rinegoziazione", conseguentemente "la variazione evidenziata dal cliente nella quota capitale della rata è stata, pertanto, determinata dal suddetto ricalcolo".

Il 24.11.2009 il ricorrente presenta ricorso all'ABF contestando la correttezza del piano di ammortamento e chiedendo il ricalcolo degli addebiti.

DIRITTO

La documentazione complessivamente prodotta dal ricorrente e dalla Banca consente una serie di osservazioni.

Il comportamento tenuto dalla Banca denota il compimento di errori materiali ed un reiterato non soddisfacimento delle richieste informative avanzate dal cliente. Inoltre, la Banca dà seguito alla richiesta di invio del piano di ammortamento solo a fronte dell'intervenuto sollecito della Lega dei consumatori; tuttavia, il piano di ammortamento inviato al cliente risulta comprensivo della sola quota capitale e, pertanto, non consente di valutare il tasso effettivamente applicato nel tempo dalla Banca sul mutuo in oggetto.

Il piano di ammortamento e la certificazione fiscale forniti al cliente evidenziano la quantificazione di quote capitale iniziali estremamente contenute e un debito residuo significativamente elevato (in circa 8 anni il cliente ha rimborsato solo il 3,8% del capitale preso in prestito). Al contempo tale documentazione non consente di verificare la corretta applicazione delle condizioni previste sia in sede di contratto (rate mensili comprensive di quote di capitale crescente e quote di interessi calcolate in misura fissa per le prime 2 mensilità ad un tasso pari al 5,64% annuo e successivamente ancorate alla media mensile relativa ai 2 mesi antecedenti alla scadenza di ogni rata del tasso Euribor a 1 mese, maggiorato dell'1,60%), sia successivamente alla rinegoziazione del tasso di interesse.

Inoltre, a fronte delle esplicite richieste del cliente, la Banca non chiarisce in modo puntuale il motivo per cui la quota capitale diminuisce repentinamente dopo la rinegoziazione dello spread di agosto 2008 (come riscontrabile dal piano di ammortamento alle rate 90 e 91 di luglio/agosto 2008). A riguardo è opportuno sottolineare dal punto di vista tecnico che l'applicazione di un metodo di ammortamento "alla francese" del mutuo comporta, in costanza di tasso di interesse, la quantificazione di quote capitale crescenti nel tempo e quote interessi decrescenti nel tempo, mentre in caso di riduzione del tasso si dovrebbe registrare – a parità di altre condizioni – una riduzione della componente di interessi ed un parallelo incremento della quota capitale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul piano giuridico va richiamato che la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non configura novazione. Pertanto dovrebbe esistere continuità nel calcolo della quota interessi e quota capitale desumibili dal piano di ammortamento relativo all'intero rapporto, fatte salve le modifiche riconducibili alla variazione nel tempo del tasso di interesse applicato al mutuo (che, si ricorda, è un tasso variabile), anche a seguito di eventuale rinegoziazione dello stesso.

P. Q. M.

Il Collegio, accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a comunicare al cliente un piano di ammortamento su base mensile con evidenziazione specifica della quota interessi e della quota capitale, come risultanti dall'applicazione del tasso rinegoziato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO